



MILANO 18.6.11

INCONTRO ELETTI MOVIMENTO 5 STELLE



Valentino Tavolazzi
MOVIMENTO 5 STELLE
Progetto per Ferrara



Si cambia!!

Gli italiani hanno messo uno stop alle politiche liberiste che anche sull'acqua avevano preso il sopravvento ormai da 17 anni.



Ora possiamo **azzerare** un percorso che ha condotto, in due decenni, ad una speculazione senza precedenti sull'acqua, con aumenti delle bollette e nessun incremento degli investimenti nelle reti idriche.



La storia



1994 Legge Galli

Il finanziamento del servizio deve avvenire con il principio del full recovery cost, ovvero gli investimenti sulle reti idriche sono caricati sulle bollette e non più nell'ambito della fiscalità generale. Deve esserci inoltre la remunerazione del capitale, sempre da caricare in bolletta, del 7%.



Porte aperte ai privati



Fu la prima vera apertura ai privati, che diventarono i soggetti più agevolati nella gestione dell'acqua.



Perché è successo?

Tutti i partiti sostenevano che i Comuni non avevano soldi per fare gli investimenti nella rete e negli impianti, i privati si. Li avrebbero anticipati in cambio di un ritorno certo con le bollette. Da allora gli enti pubblici, dalle casse prosciugate, sono stati costretti a cedere la gestione dei servizi ai privati, o a trasformare le società di gestione in s.p.a. miste pubblico-privato (enti di diritto privato)





Crollo degli investimenti

laddove i privati sono entrati nella gestione dell'acqua,
gli investimenti non sono aumentati e in molti casi
sono persino diminuiti





Il full recovery cost non funziona!

la Federutility nel suo 'blue book'.

“Gli acquedotti italiani sono talmente disastri che servono investimenti di oltre 55 miliardi di euro.”

Tale cifra, anche se spalmata sulle bollette in 20 anni, renderebbe **inaccessibile l'acqua a buona parte della popolazione**. Dunque, la strategia dei privati è stata la stessa rimproverata al settore pubblico: **nessun investimento**. Tanto che il servizio sia buono o scadente **nessuno può rinunciare all'acqua.**



Cittadinanzattiva: tariffe

Rispetto al 2008, il costo dell'acqua aumenta: **+6,7%** la media, con aumenti enormi a Viterbo (+53,4%, record nazionale), Treviso (+44,7%) Palermo (+34%) e in altre sette città, dove gli incrementi hanno superato il 20%: Venezia (+25,8%), Udine (+25,8%), Asti (+25,3%), Ragusa (+20,9%), Carrara (+20,7%), Massa (+20,7%) e (Parma +20,2%). In ulteriori dieci città gli aumenti hanno superato il 10%. In generale, gli incrementi si sono registrati in ben 80 capoluoghi di provincia. Inoltre, secondo dati Istat, da gennaio 2000 a dicembre 2010 l'aumento è stato del 64,4%.



CoNViRi: investimenti

Gli investimenti nel settore idrico sono caduti di oltre il 70% nel corso del decennio terminante al 2000, flettendo da circa **2 mld di euro** annui dell'inizio degli anni '90 a circa **600 milioni annui** alla fine degli stessi.

E' questo il decennio in cui si attua la "grande trasformazione" dalle gestioni delle Aziende municipalizzate, al nuovo assetto fondato sulla gestione da parte delle società di capitali, periodo in cui tramonta il ruolo della finanza e dell'intervento pubblico al quale, non supplisce il ricorso al finanziamento tramite le tariffe e al ruolo del mercato e dei soggetti privati.



Sull'acqua non si possono più fare profitti

Da questo importantissimo paletto che il referendum ha piantato, occorre ripartire per affrontare i temi legati alla gestione del servizio.

Come rendere veramente pubblica e partecipata la gestione dell'acqua?

Dove trovare i soldi per gli investimenti?



**OPERAZIONE:
FIATO SUL COLLO!**

Con la supervisione degli AMMIO DI SECCO GRILLO - VENEZIA



Quesito n° 1

«Volete Voi che sia abrogato l'art. 23-bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale?».



Tradotto:

«Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione».

L'art. 23-bis del D.L. 112/2008 è norma che ha disciplinato il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, disponendo l'abrogazione del previgente art. 113 del T.U.E.L. nelle «parti incompatibili». La sua portata è stata, poi, ulteriormente definita dal regolamento di attuazione D.P.R. n. 168 del 7.9.2010: "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133".



Quesito n° 2

“Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito”?».

Tradotto

«Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma».



No Profitto, No remunerazione

Corte costituzionale, sentenza 26/11

“attraverso l’abrogazione parziale del comma 1 dell’art. 154, e, in particolare, mediante l’eliminazione del riferimento al criterio della «adeguatezza della remunerazione del capitale investito», si persegue, chiaramente, la finalità di rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua.”

“coessenziale alla nozione di “rilevanza” economica del servizio è la copertura dei costi (sentenza n. 325 del 2010), non già la remunerazione del capitale.”



Quesito n° 2

L'art. 154 del d.lgs. n. 152 del 2006, e successive modificazioni, con la rubrica «Tariffa del servizio idrico integrato», si compone di sette commi. **La richiesta referendaria investe il comma 1**, che così dispone: «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo». In particolare, il quesito è diretto ad ottenere l'abrogazione referendaria della seguente parte della norma: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito».



I due **SI** abrogativi hanno messo la parola
“**fine**”

al percorso di privatizzazione, che il decreto Ronchi del
2009 aveva addirittura reso obbligatorio, con scadenze
per la cessione di quote crescenti ai privati.

Si cancella inoltre la remunerazione minima garantita del
capitale investito: quel 7% regalato ai gestori per
invogliarli a fare investimenti.



Crollo dei titoli



Resto del Carlino 15 giugno 2011 «HERA perderà la remunerazione del 7% sul capitale: in pratica, dalla bolletta dell'acqua non potrà più andare a pescare i profitti garantiti. Non solo. Il sì al referendum ha influito negativamente sul titolo in Borsa dell'utility, bruciando

190 milioni da inizio mese.



Crollo in borsa di Acea, Hera e Iren

I titoli delle utility con attività nel comparto idrico **sono in calo** a seguito dell'alta affluenza registrata alle urne. Gli investitori scommettono sul successo dei referendum abrogativi. Le attività del settore idrico contano per il 52% dell'Ebitda 2011 di Acea, per il 23% di Hera, per il 19% di Iren e per l' 1% di A2A.

(Ieri Hera era quotata 1,47 euro contro 1,76 del 1.6!)

Nelle ultime due settimane il mercato ha anticipato questo risultato sfavorevole per le compagnie coinvolte, con Acea che ha perso il 5%, Hera il 6% e Iren il 7%.



Gli analisti

Per Equita sim “L`approvazione del referendum sarebbe negativa per le municipalizzate esposte al settore, poiché creerebbe un periodo in incertezza regolatoria, fino all`approvazione del nuovo schema tariffario (?) da parte dell`authority, nominata dal governo

Aumenta poi il rischio di eliminazione degli extra-profitti (?) (rispetto al puro costo del capitale) oggi **consentiti** dalla normativa attuale”.

I titoli piu` esposti sono Acea, Hera e Iren (che beneficerebbe tuttavia dell`estensione della concessione water e waste di Parma).



Hera (Ad Maurizio Chiarini)

Nei giorni scorsi ha previsto un aumento della bolletta dell'acqua del 10%. «Ci limiteremo — ha fatto sapere — agli interventi di manutenzione ordinaria e aspetteremo di sapere dagli enti locali come intendano finanziare gli investimenti previsti».





prima aveva detto..

Italia Oggi 11.6.2011. “Le parole dell'amministratore delegato di Hera, Maurizio Chiarini, sono scoppiate come un'atomica:
«**Se vincerà il sì, il referendum bloccherà gli investimenti con effetti pesanti per l'occupazione e pericolosi per i consumatori».**»

In soccorso di Hera (3,6 miliardi di euro di fatturato, 117 milioni di utile) è arrivato il Pdl, con un'inedita alleanza tra il partito di Silvio Berlusconi e la multiutility di sinistra.»





Nel primo trimestre 2011 il **business dell'acqua**, nonostante la decrescita dei volumi (-4,1%) e grazie all'aumento delle tariffe, ha generato un MOL (margine lordo operativo) di **33,4** milioni di euro, pari al **26,2%** dei ricavi, superiore a quello del 2010 (31,7 milioni, 25,2% dei ricavi). Il margine medio di tutte le attività del gruppo è 19,9%, dunque la redditività lorda del business acqua è tra le più alte del gruppo.



COMUNE DI FERRARA

Il sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani

«Hera ogni anno investe a Ferrara nel sistema idrico 10-11 milioni di euro (?), gli stessi che il Comune investe in un anno nelle sue molteplici attività. **Per noi sarebbe semplicemente impossibile investire nel sistema idrico**».





Dopo il Referendum...

«**CON IL REFERENDUM non succede niente, abbiamo contratti con l'Ato sino al 2012, al momento le tariffe e gli investimenti non sono a rischio. Ora però serve un provvedimento legislativo...**»



Acam La Spezia, presidente Garbini **"Salvati dalla privatizzazione selvaggia"** **(100% pubblica)**

“C'è un vuoto legislativo. Il decreto Ronchi voleva che i Comuni cedessero quote ad un privato, che oltreché proprietario diventava pure gestore, mettendo nelle condizioni il privato stesso di alzare la quota della tariffa fino al 7%. Chiaro che in poco tempo tutti lo avrebbero fatto e il referendum evita questo. La risposta ora la deve dare Ato, perché quella remunerazione del 7% non c'è più e le difficoltà nostre sono uguali a quelle di tutte le altre società del paese: va aperta una discussione pubblica, è la politica che deve decidere”.



Presidente Andrea Viero

Giovedì 16.6. L'ipotesi di referendum comunale per scorporare il servizio idrico da Iren non preoccupa più di tanto il direttore generale di Iren Andrea Viero: "Siamo tranquillissimi - ha assicurato il dirigente della multiutility - perché la società continua a svolgere la propria attività e andremo avanti in tutto e per tutto. Non si è verificato uno stravolgimento completo del quadro normativo. Attendiamo le decisioni che verranno prese dal Parlamento e dagli altri soggetti come Ato e Regione, ma nel frattempo continuiamo a investire".



Occhio! 😏

E' già successo, che per “bypassare” un referendum, viene fatto un inciucio nazionale sulla testa dei cittadini. Referendum sulle trattenute sindacali: quorum raggiunto, referendum vinto, gli italiani hanno detto basta alle trattenute sindacali. Eppure ci sono ancora. Referendum contro il finanziamento pubblico dei partiti, trasformato in rimborso elettorale, ecc..



Cosa cambia con l'abrogazione dell'art. 23 bis?

“L'attribuzione agli enti locali del potere di optare per l'affidamento della gestione in house dei servizi pubblici locali, anche in assenza delle condizioni straordinarie oggi richieste dal comma 3 dell'art. 23-bis, tutte le volte in cui tale gestione risulterà corrispondente al pubblico interesse, pur nel rispetto delle esigenze concorrenziali sottolineate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 2010.”





Non solo acqua pubblica!!



Il citato art. 23-bis del D.L. 112/2008 è oggi caduto sotto la scure del referendum abrogativo. Si è andati dunque **ben oltre** la mera affermazione della natura dell'acqua quale "bene comune": si è infatti **demolita l'intera disciplina vigente in materia di affidamento di servizi pubblici locali** (non solo quella relativa al servizio idrico integrato).



Corte Costituzionale:

“Dall’abrogazione referendaria non deriva, in tema di regole concorrenziali relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, né una lacuna normativa incompatibile con gli obblighi comunitari né l’applicazione di una normativa contrastante con il suddetto assetto concorrenziale minimo inderogabilmente richiesto dall’ordinamento comunitario



Corte Costituzionale:

....ne conseguirebbe l'applicazione immediata nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria (come si è visto, meno restrittiva rispetto a quella oggetto di referendum) relativa alle regole concorrenziali minime, in tema di gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica. ”



Corte Costituzionale:

“L’obiettivo ratio del quesito n. 1 va ravvisata, come sopra rilevato, nell’intento di escludere l’applicazione delle norme, contenute nell’art. 23-bis, che limitano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il servizio idrico).”

Restano esclusi dagli effetti dell’abrogazione i servizi Gas, Energia, Farmacie, Ferrovie regionali.



SI all'affidamento in house!

Stando alle indicazioni della Corte Costituzionale, il vuoto normativo potrà essere immediatamente colmato ricorrendo all'applicazione dei principi e delle norme comunitari, certamente molto meno vincolanti rispetto al regime dettato dal censurato art. 23 bis del D.L. 112/2008 .

È perciò possibile, allo stato, ipotizzare un più agevole ricorso agli affidamenti in house



Cos'è l'affidamento in house?

Il committente pubblico, derogando al principio dell'evidenza pubblica, in luogo di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio all'esecuzione delle stesse, attribuendo il servizio di cui trattasi ad altra entità giuridica di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento diretto *in house providing*, ossia senza gara. Negli affidamenti in house le regole sulla concorrenza, applicabili agli affidamenti dei pubblici servizi, non vengono in rilievo. Si tratta di un modello organizzativo in cui la p.a. provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici, quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del principio comunitario di autonomia istituzionale.



Il sistema degli affidamenti in house non è in contrasto con i principi generali stabiliti dal Trattato Istitutivo delle Comunità Europee a tutela della concorrenza e del mercato e a presidio della garanzia di massima trasparenza in materia di affidamento e stipulazione di contratti pubblici. Nonché con i principi e le norme in tema di imparzialità, trasparenza, efficienza, e efficacia dell'azione amministrativa. Per queste ragioni la **Corte di Giustizia ha definito i confini all'interno dei quali l'affidamento può ritenersi ammissibile.**



Condizioni necessarie

Le **condizioni necessarie** affinché si possa derogare alla gara pubblica, secondo la sentenza del 18 nov. 1999 della corte di Giustizia, “*Sentenza Teckal*” sono:

- a) l’esercizio da parte dell’ente committente, sul soggetto affidatario, di un “***controllo analogo***” a quello che esercita sui propri servizi;
- b) la necessità che il soggetto affidatario realizzi **la parte più importante della propria attività** con l’ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controlla.




Controllo analogo

Si riscontra un controllo analogo nel caso di affidamenti diretti a società ove vi siano previsioni statutarie in forza delle quali l'impresa può rendere servizi solo all'ente affidante e sia regolata da rigorosi atti di affidamento, ordini e/o contratti di servizio, che prevedono forme di controllo sulla qualità dei servizi, fissano in modo chiaro i sistemi tariffari e le modalità di indennizzo a fine affidamento, i piani di investimento ed i loro ammortamenti, e tutto ciò che ritiene opportuno disciplinare e regolare direttamente



Affidamento e gestione dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica

L'art. 113 (*“Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*) D. lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), modificato dal D.L. n. 269/2003, prevede al comma 5 che: la titolarità del servizio sia attribuita - oltre che a società di capitali, scelte attraverso gare ad evidenza pubblica ed attraverso società miste il cui socio privato sia scelto con gara – anche a **“società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”**.



Cos'è il controllo analogo

Nella sentenza 12 dicembre 2005 n. 986, il Tar Friuli ha proceduto all'elencazione di alcuni possibili elementi indicatori del “*controllo analogo*”:

- a) consultazioni tra gli enti associati circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società, circa il suo andamento generale e, soprattutto circa le concrete scelte operative, con audizione da disporsi con frequenza ragionevole, del Presidente e del Direttore generale della società;



- b) **modifiche dello statuto** della società, previo invio ai singoli enti per gli adempimenti di competenza;
- c) **consenso** degli enti associati all'eventuale esercizio di attività particolari;
- d) **ispezioni dirette** da parte dei soci;
- e) **controllo** mediante una Commissione, dello stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza ed economicità della gestione, con successiva relazione all'assemblea degli azionisti



Che fare subito?

**Continuiamo nei Comuni la battaglia
per la modifica degli statuti**



Testo suggerito

"Il Comune riconosce l'acqua quale patrimonio dell'umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. Il servizio idrico integrato è di interesse generale. La proprietà delle infrastrutture e delle reti del servizio idrico integrato è pubblica e inalienabile. La gestione del servizio idrico integrato è effettuata esclusivamente da soggetti interamente pubblici".



Vigiliamo!

Hera, Iren e le altre aziende a capitale misto premono sui sindaci per avere statuti a loro favorevoli, che non impongano un gestore pubblico, ma lascino porte aperte ai privati

